

Procedimento civile - capacità processuale - difetto di rappresentanza o di autorizzazione rilevato dal giudice - ricorso in appello avverso ordinanza ingiunzione proposto dalla parte personalmente - sanatoria del difetto di rappresentanza mediante successivo rilascio al difensore di procura alle liti - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24257 del 04/10/2018

>>> In tema di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso in appello proposto dalla parte personalmente è inesistente e, come tale, non sanabile con il successivo deposito di procura conferita al difensore, poiché la sanatoria prevista dall'art.182, comma 2, c.p.c. (come modificato dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009), presupponendo che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore, si applica nelle ipotesi di nullità, ma non di originaria inesistenza della procura.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24257 del 04/10/2018